DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1980

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario camicie e camicette, tessute, originarie di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/1201/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 ([1]), relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 24 novembre 1980 il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario camicie e camicette, tessute, della sottovoce 61.03 A della tariffa doganale comune, categoria 8, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione ([2]), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2604/78 ([3]) ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia dal 1° gennaio 1980 ha ammesso, a titolo della libera pratica, dei prodotti in questione originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a circa 64,3 % dell'aliquota diretta ;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 15 891 000 pezzi nel 1978 a 19 383 000 pezzi nel 1979 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che una domanda di titolo di importazione per 8 000 pezzi si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che l'ha presentata ; che, data la relativa entità, non è opportuno estendere tale autorizzazione a questa domanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati

([1]) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
([2]) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
([3]) GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.

membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate il 20 novembre 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
61.03 A (codice Nimexe : 61.03-11, 15, 19) categoria 8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità d'importazione di questi prodotti nei confronti di Taiwan e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente